

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 906

Modificazioni all'articolo 9 "Procedure amministrative" delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197, come modificate con deliberazione 12 maggio 2020, n. 657.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio, di concerto con l'Assessore al Bilancio ed alle Infrastrutture - nonché Vicepresidente della Giunta Regionale e delegato in materia di erosione costiera -, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario titolare della PO "Supporto giuridico in materia ambientale e relativi contenziosi", confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con DGR 3 luglio 2019, n. 1197 (pubblicata sul BURP n. 83 del 23 luglio 2019) la Regione Puglia ha approvato le "Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" (d'ora in avanti per brevità LG) aventi lo scopo di definire le competenze per la manutenzione delle spiagge disciplinando altresì i criteri di progettazione, le procedure autorizzative e le metodologie di monitoraggio degli interventi;
- con successiva DGR 12 maggio 2020, n. 657 (pubblicata sul BURP n. 74 del 22 maggio 2020) recante "Linee guida per la manutenzione delle spiagge – versione marzo 2020" sono state apportate talune modifiche all'originaria versione delle LG, resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statali in materia di valutazione di incidenza ambientale di cui all'atto di Intesa del 28 dicembre 2019 (G.U. di pari data), nonché in ragione delle sollecitazioni di ulteriori semplificazioni espresse da vari operatori del settore;
- la principale *ratio* sottesa a tale emendata disciplina regionale risiedeva nella necessità di colmare i *vulnus* rivenienti dalla disciplina di rango regolamentare approntata dal DM n. 173/2016 rubricato "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" e, dunque, assolveva all'esigenza di definire [nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 co. 1 lett. d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 rubricata "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"] su basi tecnico-scientifiche, il contesto all'interno del quale rendere praticabili le operazioni di manutenzione delle spiagge nei tempi e nei modi che l'evolversi della morfologia delle spiagge rende necessari, migliorando le condizioni di sicurezza e fruibilità dei litorali nonché la conservazione fisica delle spiagge;
- a tal fine, pertanto, in sede di approvazione della DGR n. 657/2020, si era pervenuti alla decisione di ritenere (e, dunque, di stabilire) che le operazioni di ripristino degli arenili definite nella Opzione 2 di cui al paragrafo 6 delle LG, ovvero quelle consistenti in "prelievo dall'accumulo sabbioso a partire dalla profondità di almeno – 3 metri e comunque non oltre la profondità di chiusura e redistribuzione lungo la linea di riva di riferimento all'interno dello stesso sito", dovessero soggiacere alla procedura codificata dall'art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 e smi rubricato "Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte";
- a mente del prefato articolo dunque il Comune (quale Autorità procedente l'intervento) deve presentare alla Provincia territorialmente competente (Ente delegato dalla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 e smi recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale") apposita istanza volta ad ottenere il relativo provvedimento autorizzativo.

Considerato che:

- in fase applicativa delle disposizioni contenute nella prefata DGR, è emersa, tra le altre, la necessità di chiarire taluni aspetti della disciplina regionale varata, segnatamente riferiti alle procedure

- amministrative e, in modo particolare, a quella di cui alla già citata Opzione 2 per il ripristino degli arenili;
- in particolare l'UPI Puglia, con propria nota prot. n. 171/URPP del 10 maggio 2021, richiedeva *“un autorevole intervento chiarificatore in merito alle previsioni contenute nelle LG, dove si ravvisa una probabile incongruenza con riferimento alla definizione ed alle modalità di attuazione dell'opzione 2 della categoria “Ripristino degli arenili”, la cui interpretazione applicativa può ingenerare un aggravio procedimentale nonché un possibile disorientamento per gli operatori pubblici e privati a dare attuazione alle stesse Linee guida”*;
 - con nota della Segreteria Particolare del Presidente della Regione prot. n. 1294/sp del 31 maggio 2021 - a firma del medesimo Presidente nonché degli Assessori ai rispettivi rami -, in ragione delle richieste sollevate dall'UPI Puglia, veniva richiesto ai Direttori dei due Dipartimenti coinvolti di *“attivare un gruppo di lavoro per l'approfondimento tecnico-giuridico della specifica attività manutentiva delle spiagge nonché per fornire eventuali proposte risolutive ai dubbi interpretativi lamentati”*;
 - di seguito a tale richiesta i Direttori dei Dipartimenti interessati dalla problematica de quo, con nota a firma congiunta prot. n. 4616 del 31 maggio 2021, hanno dunque convocato in via d'urgenza un *“tavolo tecnico utile a superare eventuali difficoltà applicative delle norme regionali di settore nonché a raggiungere possibili semplificazioni delle relative procedure amministrative”*, invitandovi a partecipare le articolazioni regionali competenti *ratione materiae* (Demanio e Patrimonio, Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), al fine di dipanare i dubbi interpretativi insorti;
 - la riunione si è pertanto tenuta in modalità telematica in data 1 giugno 2021 ed il relativo resoconto, previa condivisione con i partecipanti alla stessa, è stato condiviso e trasmesso ai partecipanti con nota del Dipartimento Ambiente e Paesaggio prot. n. 4725 del 4 giugno 2021 ed è detenuto agli atti delle Sezioni coinvolte nonché dei rispettivi Dipartimenti regionali.

Ritenuto che:

- in esito all'incontro di cui sopra, stante la non emersione di motivi ostativi ad una differente lettura e conseguente applicazione delle norme regolatrici le operazioni di ripristino degli arenili, si è dunque addivenuti ad una revisione della procedura ed, in particolare, degli aspetti connessi all'applicazione dell'art. 109 del Codice dell'Ambiente (letta in combinato disposto a quella del DM n. 173/2016) orientata a ritenere che, ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui alla Opzione 2 già richiamati (*“prelievo dall'accumulo sabbioso a partire dalla profondità di almeno – 3 metri e comunque non oltre la profondità di chiusura e redistribuzione lungo la linea di riva di riferimento all'interno dello stesso sito”*), sia sufficiente la comunicazione in luogo dell'istanza ex art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- rimane fermo ed impregiudicato che, anche per l'espletamento delle operazioni di ripristino degli arenili di cui all'Opzione 2, l'Ente preposto debba presentare la comunicazione corredata della medesima documentazione declinata all'art. 10 (relazione tecnica, piano di monitoraggio e documentazione per la valutazione di incidenza, ove necessaria e prevista da leggi e regolamento).

In punto di ricostruzione normativa:

- 1) l'art. 109 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e smi delinea il procedimento volto al rilascio del provvedimento autorizzativo (le cui funzioni la Regione ha delegato alle Province con la l.r. n. 17/2007 e smi) relativamente alla *“Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte”*;
- 2) il DM n. 173/2016 all'art. 2 co. 1 lett. g) definisce il ripristino degli arenili *“tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la redistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia.”*;

- 3) per espressa previsione dell'art. 2 co. 1 del medesimo DM il ripristino degli arenili non soggiace alla disciplina del DM n. 173/2016 che così testualmente dispone: *"2. Il presente regolamento non si applica: a) agli spostamenti in ambito portuale e alle operazioni di ripristino degli arenili, così come definite al successivo articolo 2;"*;
- 4) le LG regionali approvate con DGR n. 1197/2019 e 657/2020 richiamano le definizioni del DM 173/2016 prevedendo anche delle sanzioni a carico dei Comuni costieri (*"impossibilità di eseguire ulteriori operazioni di ripristino degli arenili per i successivi 3 anni"*) in caso di inadempimento.

Per quanto sopra esposto, alla luce della richiesta pervenuta da UPI Puglia con sua nota del 10 maggio 2021, delle risultanze dell'incontro tenutosi il 1 giugno 2021 in Regione tra le varie strutture coinvolte ed i rappresentanti di UPI Puglia (ed al correlato resoconto in atti), degli approfondimenti svolti in esito allo stesso nonché, ed infine, della necessità di addivenire a forme di semplificazione e di accelerazione delle procedure amministrative conformemente alla normativa di settore applicabile, si ritiene che non sussistano motivi che ostino ad una revisione parziale della disciplina regionale e, pertanto, si propone alla Giunta di modificare *in parte qua* la DGR n. 657 del 12 maggio 2020 sostituendo integralmente l'art. 9 recante *"Procedure amministrative"* delle predette LG nei seguenti termini:

"Per l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente Parte IV, l'Ente preposto:

- **nel caso dell'Opzione 1**, trasmette comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente e ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.
*La Provincia o La Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.
Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.*
- **nel caso dell'Opzione 2**, analogamente l'Ente preposto trasmette comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente ed ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.
*La Provincia o La Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.
Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.*

Qualora l'ambito di intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti Rete Natura 2000, l'Ente proponente dovrà trasmettere specifica istanza alla Provincia ovvero alla Città Metropolitana di Bari ovvero alla Regione, nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'art. 52 della L.R. 67/2017, per il rilascio del parere di VINCA. Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii. per gli aspetti procedurali.

Qualora l'ambito di intervento ricada in Aree protette è necessario acquisire l'autorizzazione/nulla osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta."

Conseguentemente dal testo delle LG come parzialmente emendate è da ritenersi espunto il riferimento all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in ogni parte del testo in cui la

stessa viene richiamata (segnatamente dalla Parte III - Art. 3, punto i., secondo capoverso ed art. 10 primo capoverso).

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e s.m.i. e della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relattrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. a) della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, ed in particolare:

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di modificare in parte qua** la DGR n. 657 del 12 maggio 2020, e, per l'effetto, di sostituire integralmente l'art. 9 recante "*Procedure amministrative*" delle predette LG nei termini di seguito trascritti:

"Per l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente Parte IV, l'Ente preposto:

- **nel caso dell'Opzione 1**, trasmette comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente e ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

La Provincia o La Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.

- **nel caso dell'Opzione 2**, analogamente trasmette comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente ed ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

La Provincia o la Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.";

- **di ritenere** che, per l'effetto, sia da ritenersi espunto il riferimento all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in ogni parte del testo in cui la stessa viene richiamata (segnatamente dalla Parte III - Art. 3, punto i., secondo capoverso ed art. 10 primo capoverso);
- **di precisare** che la presente proposta di Deliberazione inerisce unicamente alla modifica parziale della procedura amministrativa prevista per le operazioni di ripristino degli arenili di cui all'Opzione 2 delle LG approvate con DGR n. 1197/2019 e già modificate dalla successiva DGR n. 657/2020 e, conseguentemente, di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle predette LG;
- **di dare atto** che le suddette LG sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti Gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituiscono disciplina dell'uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all'art. 1, comma 5, della richiamata Legge regionale;
- **di dare atto** che le presenti LG non esimono gli Enti Gestori del demanio marittimo e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale vigenti e/o sopravvenienti;
- **di incaricare** la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni costieri pugliesi, alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale, al Segretariato Regionale del MIBACT, all'UPI Puglia, alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti Gestori delle Aree Naturali Protette regionali, nonché alle associazioni balneari regionali;
- **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore PO

Giorgia BARBIERI

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Antonietta RICCIO

Il sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi dell'art. 18 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana

Paolo F. GAROFOLI

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture

Angelosante ALBANESE

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative,

Anna Grazia MARASCHIO

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA

- **udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
- **vista** la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore del provvedimento, della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché dei Direttori di Dipartimento;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di modificare in parte qua** la DGR n. 657 del 12 maggio 2020, e, per l'effetto, di sostituire integralmente l'art. 9 recante "*Procedure amministrative*" delle predette LG nei termini di seguito trascritti:

"Per l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente Parte IV, l'Ente preposto:

- **nel caso dell'Opzione 1**, trasmette comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente e ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

La Provincia o La Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.

- **nel caso dell'Opzione 2**, analogamente trasmette comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente ed ai soggetti competenti per i compiti di vigilanza (Uffici Demaniali e Ambientali del Comune costiero, Capitaneria di Porto territorialmente competente, ARPA Puglia) almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

La Provincia o la Città Metropolitana territorialmente competente, nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica la congruenza dell'intervento con le previsioni di cui alle presenti Linee Guida.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'Ente competente abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi, l'Ente proponente può procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla documentazione progettuale.

Qualora l'ambito di intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti Rete Natura 2000, l'Ente proponente dovrà trasmettere specifica istanza alla Provincia ovvero alla Città Metropolitana di Bari ovvero

alla Regione, nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'art. 52 della L.R. 67/2017, per il rilascio del parere di VINCA. Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii. per gli aspetti procedurali.

Qualora l'ambito di intervento ricada in Aree protette è necessario acquisire l'autorizzazione/nulla osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta.”;

- **di ritenere** che, per l'effetto, sia da ritenersi espunto il riferimento all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in ogni parte del testo in cui la stessa viene richiamata (segnatamente dalla Parte III - Art. 3, punto i., secondo capoverso ed art. 10 primo capoverso);
- **di precisare** che la presente proposta di Deliberazione attiene unicamente alla modifica parziale della procedura amministrativa prevista per le operazioni di ripristino degli arenili di cui all'Opzione 2 delle LG approvate con DGR n. 1197/2019 e già modificate dalla successiva DGR n. 657/2020 e, conseguentemente, di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle LG;
- **di dare atto** che le suddette LG sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti Gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituiscono disciplina dell'uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all'art. 1, co. 5, della richiamata Legge regionale;
- **di dare atto** che le presenti LG non esentano gli Enti Gestori del demanio marittimo e gli operatori del settore dal rispetto delle norme cogenti in materia di tutela ambientale vigenti e/o sopravvenienti;
- **di incaricare** la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni costieri pugliesi, alle Soprintendenze competenti sul territorio regionale, al Segretariato Regionale del MIBACT, all'UPI Puglia, alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, alla Direzione Marittima di Bari, ai soggetti Gestori delle Aree Naturali Protette regionali, nonché alle associazioni balneari regionali;
- **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell'“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO